



# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82

Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail [tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it](mailto:tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it)  
[piovenerochette.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:piovenerochette.vi@cert.ip-veneto.net)



## SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA ED AMBIENTE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Piovene Rocchette, 14-10-2019

Prot. n. 13460

Rep. n. 20190004446 del 01-04-2019

Pratica edilizia n. PCR - 10 - 2019

ID pratica SUE n. DLMGNN74E31E864Q-28032019-1244

marca da bollo € 16,00  
assolta in modo virtuale  
n. identificativo  
01180402107617

### **PERMESSO DI COSTRUIRE N. PC / 34 / 2019**

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE E AMPLIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 1 E 5 DELLA L.R. 14/2009 E S.M.I.  
Localizzazione: VIA LEVA' - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI),  
Individuazione catastale: fog. 3 map. 768, 865

#### IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- in qualità di soggetto legittimato a rappresentare l'Ente tramite decreto del Sindaco 5 giugno 2019 n. 41, a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
- in riferimento alla richiesta presentata in data 01-04-2019 al prot. n. 20190004446 intesa ad ottenere il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- vista la documentazione allegata alla domanda stessa, la relazione tecnica e le dichiarazioni del tecnico incaricato che fanno parte integrante del presente provvedimento;
- vista l'autocertificazione relativa alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie prevista dall'art. 20 – comma 1 – del D.P.R. 380/2001;
- rilevato che a seguito della presentazione telematica dell'istanza, il portale di "impresainungiorno" ha rilasciato immediatamente al richiedente la ricevuta prevista dall'art. 6 dell'allegato tecnico al DPR 160/2010 e dall'art. 18-bis della L. 241/1990, relativa al procedimento avviato;
- vista la proposta motivata della responsabile del procedimento;
- visti:
  - il vigente P.I., le relative norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio;
  - la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia privata e particolarmente le leggi n. 1150/42, n. 10/77, n. 47/85 e la L.R. n. 61/85;
  - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

rilascia **PERMESSO DI COSTRUIRE**



# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82  
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail [tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it](mailto:tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it)  
[piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net)



al Sig. DAL MASETTO GIANNI DLMGNN74E31E864Q VIA MILANO N. 15 - 36015 SCHIO (VI), per l'esecuzione delle opere di RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE E AMPLIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 1 E 5 DELLA L.R. 14/2009 E S.M.I., quali risultano dagli elaborati grafici trasmessi ed acquisiti agli atti tramite il portale "impresainungiorno" che formano parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

## Prescrizioni edilizie/urbanistiche:

il presente provvedimento riguarda solo le opere edili; l'autorizzazione per un nuovo passo carraio, ai sensi dell'art. 46 del DPR 495/1992 dovrà essere richiesta autonomamente, rispetto alla pratica edilizia, sempre tramite il portale "impresainungiorno".

## Prescrizioni igienico/sanitarie:

**Le strutture edilizie** che delimitano locali abitabili devono garantire **adeguate prestazioni termo-igrometriche**, proteggendo i ponti termici ed evitando surriscaldamenti da soleggiamento estivo, fenomeni di umidità, in modo da consentire condizioni di benessere per gli occupanti e prevenire lo sviluppo di muffe. Per prevenire l'immissione negli ambienti abitativi di umidità e di gas radon risalente dal sottosuolo, i locali con pavimento e/o pareti contro terra devono essere isolati dal terreno da vespaio ventilato naturalmente (a camera d'aria o a ciottolame) o da intercapedine, comunicanti direttamente all'esterno con griglie di protezione antinsetto e roditori, distribuite in modo da favorire riscontri d'aria trasversali e/o l'effetto di tiraggio; vanno sigillate le vie di possibile penetrazione verticale in corrispondenza di intercapedini, scarichi e passaggi di tubazioni; è inoltre raccomandato porre a livello del vespaio anche una guaina impermeabile al radon. Nella relazione illustrativa dell'intervento devono essere documentati gli accorgimenti adottati per evitare fenomeni di umidità e muffe, e le misure adottate per garantire il rispetto dei limiti indicati nella pubblicazione "Who Handbook on indoor Radon. A Public Health Perspective -2009", che raccomanda livelli di radon inferiori a 100 Bq/m<sup>3</sup> precisando che laddove non risulta possibile rispettare questo limite, il livello non deve comunque superare i 300 Bq/m<sup>3</sup>.

**Le zone con pericolo di caduta** devono essere protette da **parapetti** con altezza minima di 100 cm, misurata in corrispondenza della punta del gradino nel caso di ringhiere di scale. In presenza di dislivelli superiori a 6 m è opportuno che il parapetto abbia altezza di almeno 110 cm. Il parapetto che protegge zone con possibile presenza di bambini o di disabili deve essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro e non favorire l'arrampicamento (rif. UNI 10809). Le finestre devono avere la soglia ad altezza di 1 m. Negli edifici esistenti soggetti a vincolo storico-tipologico può essere mantenuta l'altezza esistente se la soglia è di almeno 85 cm e la somma altezza + spessore del davanzale non inferiore a 130 cm; diversamente occorre prevedere un'adeguata protezione contro la caduta.

**I locali abitativi principali** (residenza e direzionale) devono avere finestratura con caratteristiche di veduta, che assicuri un fattore di luce diurna medio (FLD<sub>m</sub>) almeno pari a 0,02-0,03 e con quota apribile almeno pari ad 1/8 della superficie in pianta del locale, distribuita in modo da favorire riscontri trasversali. I locali commerciali ed artigianali (produttivi) devono rispettare i requisiti di finestratura indicati nella DGR 1887/97. Le superfici vetrate devono essere facilmente identificabili e di documentata "sicurezza antinfortunistica" (rif. Norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate e Dlgs 21.03.2004 n. 172) e quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". L'apertura delle finestre dovrà risultare agevole ad altezza d'uomo (H=m. 1.50-1.80).

**Le superfici vetrate** lungo i percorsi devono essere facilmente identificabili e di documentata "sicurezza antinfortunistica", con riferimento alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate, e tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. 21.03.2004 n. 172 (se infrante non devono produrre schegge taglienti); quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". Per l'abitabilità dovrà essere presentata certificazione attestante le caratteristiche sopra descritte. L'apertura delle finestre dovrà risultare agevole ad altezza d'uomo (H = 1.5\*1.80 m).

**Le scale** in funzione della destinazione d'uso devono rispettare i seguenti valori:

	Usò collettivo (pubblico condominiale) (1)		Usò privato principale (1)		Usò privato secondario (2)
	Di nuova costruzione	Ristrutturazione solo x motivate ragioni	Di nuova costruzione	Ristrutturazione solo x motivate ragioni	
Larghezza utile minima (3)	120 cm	110 cm	100 cm	80cm	60cm
Altezza corrimani	90 / 100 cm	90 / 100 cm	90 / 100 cm	90 / 100 cm	90 / 100 cm
Pedata (4)	30 cm	30 cm	25 cm	25 cm	22 cm
Relazione pedata/alzata	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a+p=62/64cm



# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82  
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail [tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it](mailto:tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it)  
[piovenerochette.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:piovenerochette.vi@cert.ip-veneto.net)



Modalità di raccordo tra le rampe (5)	Pianerottolo di lato minimo per alla larghezza della rampa	Pianerottolo di lato minimo pari alla larghezza della rampa ogni 15 gradini	Pianerottolo di lato minimo pari alla larghezza della rampa	Pianerottolo o gradini a ventaglio	Pianerottolo o gradini a ventaglio
1- Ogni rampa deve avere un numero di gradini massimo di 15. In caso di pianerottolo intermedio a rampe consecutive senza cambiamento di direzione, la misura del pianerottolo deve essere almeno pari a $p + 62$ cm (pedata + lunghezza del passo in piano), negli altri casi deve avere lato minimo almeno pari alla larghezza della rampa. Il bordo dei gradini, in corrispondenza della pedata, deve essere del tipo antiscivolo (ad es. con applicazione di strisce adesive). 2- Ammesse scale a chiocciola di diametro non inferiore a 120 cm, con gradini di angolo minimo di 30° e alzata max di 25 cm. Le alzate possono essere tamponate solo con pedate $\geq 25$ cm. 3- Misurata tra interno ringhiera e parete o interno altra ringhiera, oppure tra parete e parete (rif. UNI 10803) 4- In corrispondenza delle linee di camminamento, misurata a 30 cm dall'interno ringhiera o dalla parete e al netto di eventuali sovrapposizioni (rif. UNI 10803); in ogni caso deve essere assicurata una pedata minima di 20 cm nelle scale ad uso collettivo e di 10 cm in quelle ad uso privato principale. 5- I gradini a ventaglio, ove ammessi, possono essere realizzati con gradini aventi angoli di 45°, 30°, 22° e devono rispettare il criterio della pedata minima.					

Il vano scala condominiale deve essere ventilabile con finestra o lucernario di superficie di almeno 1/8 di quella in pianta del vano scale.

I **locali accessori carenti o privi di finestre apribili** devono essere dotati di aspirazione meccanica; il dispositivo di aspirazione, se intermittente, deve essere collegato all'accensione della luce (ambienti ciechi) o all'apertura della porta (ambienti con illuminazione naturale) e garantire almeno un ricambio d'aria del locale per ogni utilizzo nei servizi igienici. Va garantita l'immissione di aria compensativa anche mediante canalizzazioni.

L'installazione degli impianti a servizio degli edifici è soggetta al rispetto del D.M.22.01.2008 n. 37 (impianti classificati all'art. 1 comma 2).

**Per gli impianti termici** devono essere rispettati i necessari requisiti di ventilazione/aerazione dei locali, e di scarico dei prodotti della combustione all'esterno (di regola sopra il tetto dell'edificio), secondo la vigente normativa (DPR 412/1993 e s.m.i. DM 16/04/1996, UNI 7129).

Per gli apparecchi di cottura deve essere previsto l'allontanamento all'esterno dei prodotti della combustione e dei vapori/odori di cottura, captandoli mediante cappa collegata a canna di esalazione con sbocco diretto all'esterno. Gli impianti a combustione alimentati a legna o da altri combustibili solidi, sia generatori di calore sia apparecchiature per la cottura di cibi, con potenza inferiore a 35KW devono essere installati secondo i requisiti indicati nella norma UNI 10683 del 2005. Il canale da fumo, il camino e la canna fumaria devono essere idonei al convogliamento dei prodotti della combustione, impermeabili ai fumi e adeguatamente isolati termicamente. I prodotti della combustione devono essere espulsi all'esterno, sopra il manto del tetto, con comignolo posizionato in modo da garantire un'efficiente dispersione e diluizione dei prodotti della combustione, secondo distanze indicate nella norma UNI 7129. I contenitori di GPL vanno di regola installati all'esterno degli ambienti abitativi, salvo diversa previsione delle norme vigenti.

**Ogni alloggio**, salvo quelli monolocale, deve essere composto di: soggiorno di almeno 14 m<sup>2</sup>, con annesso angolo cottura (consigliato di almeno 4\*5 m<sup>2</sup>) se non è previsto locale cucina, camera principale di almeno 14 m<sup>2</sup>, e bagno completo (arredato con lavabo, vaso, bidè, e doccia/vasca) normalmente finestrata; i suddetti locali devono essere collegati da percorsi coperti, protetti dalle intemperie e tali da garantire la necessaria riservatezza. Da ogni locale abitativo deve essere possibile accedere ad un bagno completo, o ad un servizio igienico nel caso di locali abitativi diversi dalle camere, mediante un percorso disimpegnato dagli altri locali abitativi.

**Nel recupero residenziale** di fabbricati esistenti dove l'altezza interna degli ambienti abitativi è inferiore alla norma (DM 5/7/1975) vanno previste misure per adeguarla (ad es. traslazione dei solai, abbassamento quota del pavimento del piano terra, recupero del volume sottotetto) e vanno utilizzate tipologie costruttive che garantiscano la maggior altezza possibile (ad es. solai con travi a vista). In presenza di vincoli oggettivi (fabbricato soggetto a vincolo storico-tipologico) si considerano di regola accettabili altezze di almeno 2.55 m sotto tavolato. Locali abitativi con altezze inferiori a 2.40 m sono antigienici. In ogni caso la cubatura dei locali abitativi deve risultare non inferiore al prodotto della superficie minima ammessa per l'altezza di 2.55 m. Non sono agibili locali con altezza inferiori a 2.20 m.

**Per assicurare un soleggiamento** minimale gli alloggi monoaffaccio esposti a Nord devono avere l'angolo tra la linea di affaccio e la direttrice Est-Ovest non inferiore a 30°. Nella disposizione dei locali interni degli alloggi gli ambienti diurni vanno privilegiati nel soleggiamento e negli apporti naturali di luce e calore.

**L'autorimessa** deve rispettare le norme del DM 01/02/1986. I locali abitativi (soggiorno, camera, ...) non devono comunicare direttamente con l'autorimessa, ed occorre quindi prevedere un vano intermedio ventilabile con finestra o canne di ventilazione. L'autorimessa deve essere separata da locali a diversa destinazione, compreso il percorso di collegamento con i locali dell'abitazione, da strutture almeno REI 60. Le comunicazioni ammissibili devono essere protette con porte metalliche piene, o soluzioni equivalenti, a chiusura automatica ed "a tenuta d'aria" per evitare il passaggio di gas di scarico, vapori di combustibile, ecc... La superficie di aerazione naturale complessiva (permanente+apribile) deve essere pari ad almeno 1/30 e quella permanente pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta del locale e distribuita in alto ed in basso per garantire un omogeneo ricambio dell'aria; non sono ammessi né impianti a combustione, a fiamma libera o stagni, né comunicazioni dirette con locali ove si detengono o si usano sostanze infiammabili o esplosive. È ammessa la comunicazione con locali con impianti a gas metano di portata termica nominale non superiore a 35 kW, solo se protetta con porta REI120.

**L'autorimessa superiore a 9 posti** auto deve rispettare le norme del DM 1/2/86. Essendo previsti più di nove autoveicoli, si rimanda al competente parere dei Vigili del Fuoco in quanto attività soggetta a Cert.Prev.Incendi (voce 92 del DM 16-2-82). Si ricorda che, eventuali collegamenti con locali destinati alla permanenza di persone, devono essere disimpegnati mediante vano accessorio ventilabile protetto con porta a chiusura automatica "a tenuta d'aria" (per evitare il passaggio di gas di scarico e vapori di benzina).

I materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati **requisiti di protezione acustica** dai rumori provenienti da unità immobiliari contigue, da calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel



# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82  
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail [tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it](mailto:tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it)  
[piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net)



fabbricato (per esempio impianti per il condizionamento dell'aria), secondo quanto di seguito indicato (art. 8 del DM 5-7-1975 e DPCM 5-12-1997):

Requisiti di protezione acustica in opera tra distinte unità immobiliari e nei confronti dell'esterno		Residenza e strutture ricettive	Attività commerciali, direzionali, ...	Attività scolastiche	Attività sanitarie
Potere fonoisolante strutture di separazione tra unità immobiliari	R'w	50 dB	50 dB	50 dB	55 dB
Livello di rumore di calpestio normalizzato (strutture orizzontali)	L'n,w	63 dB	55 dB	58 dB	58 dB
Isolamento acustico di facciata (serramenti e pareti esterne)	D2m,n,w	40 dB	42 dB	48 dB	45 dB
<b>Rumorosità massima immessa da impianti tecnologici condominiali o installati in altre unità immobiliari</b>				LAeq	LAsmax
Livello rumore impianti a funzionamento discontinuo: scarichi idraulici, bagni, rubinetteria, ascensori, .....				-	35dBA
Livello rumore impianti a funzionamento continuo: impianti riscaldamento, areazione, condizionamento;.....				25dBA	-

Deve essere documentata, con riferimento alla norma UNI 10339, l'idoneità igienico-sanitaria **dell'impianto di ventilazione/condizionamento** al fine di garantire un adeguato ed omogeneo ricambio d'aria nei locali ed idonee condizioni di benessere per gli occupanti. Dovranno in particolare essere indicati: la posizione della presa d'aria esterna (che deve dare garanzie di prelevare aria pulita, evitando corti circuiti con le espulsioni di aria esausta) e la posizione dell'espulsione aria esausta all'esterno; i trattamenti termoigrometrici e l'efficienza dei filtri impiegati (classe Eurovent); la distribuzione e la portata delle bocchette interne, con verifica del ricambio d'aria in base alla capienza; la verifica del rumore con riferimento al DPCM 5/12/1997 ed alla UNI 8199; il sistema di controllo e regolazione (che dovrà indicare gli stati di corretto funzionamento e di avaria dell'impianto e garantire che durante l'utilizzo dei locali sia assicurato il necessario ricambio d'aria esterna), il programma di manutenzione e pulizia periodica. Dovrà essere verificato l'impatto acustico dei ventilatori, dei gruppi frigo e dell'evaporatore, contenendo le immissioni di rumore negli ambienti abitativi limitrofi e nell'ambiente esterno entro i limiti indicati dal DPCM 14/11/1997.

La regolazione dell'impianto di climatizzazione dovrà essere attuata tenendo conto delle condizioni di **benessere termico** indicate nella Norma UNI EN ISO 7730:1997 "Ambienti termici moderati. Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di benessere termico.

Dovranno essere definiti protocolli tecnici di **manutenzione dell'impianto di climatizzazione** come definiti nell'Allegato A al Provvedimento 05/10/2006 - Accorto tra Stato e Regioni recante "Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione".

La pendenza della **rampa carraia** (consigliata <15%) deve essere il più possibile contenuta, in particolare nelle rampe non rettilinee, per garantire condizioni di sicurezza, soprattutto per biciclette e pedoni (bambini ed anziani). Negli accessi carrai deve sempre essere garantita adeguata visibilità nella manovra di entrata-uscita (prevedendo angoli di visuale libera a 45°, da un'altezza di 70 cm dal suolo per l'autoveicolo che sta per impegnare la pubblica via). Gli accessi su viabilità intensa, ovvero di attraversamento, dove le caratteristiche del sedime stradale favoriscono la velocità, devono avere ove possibile larghezza di almeno 4,5 m ed il cancello arretrato per mantenere una zona libera di profondità di almeno 5 m.

**Le recinzioni** devono essere realizzate in modo da non costituire pericolo, o intralcio, per le persone, evitando, in quanto pericolosi, gli elementi con punte aguzze. In caso di detenzione di animali (es. cani,...), la recinzione deve essere di struttura ed altezza tali da evitare situazioni di pericolo, integrata da elementi di protezione (siepe, schermatura a maglia fitta o piena,...) per favorire il benessere per gli animali ed evitare il disturbo alle persone. Per la motorizzazione dei cancelli si rimanda ai requisiti di sicurezza della norma UNI EN 12453.

**Le acque meteoriche** dei tetti vanno disperse localmente nel suolo (es. pozzo disperdente,...), prevedendo di norma ( nel caso di presenza di un'area verde/orto superiore ai mq. 100) lo stoccaggio per il riuso per la gestione del verde. Il dimensionamento dello stoccaggio deve considerare la superficie del giardino/orto ( è necessario 1 mc. di acqua al giorno ogni mq. 200 di giardino ) e le dimensioni della copertura (un tetto di mq. 100 può fornire 7-10 mc./mese di acqua nel periodo estivo, mentre con un acquazzone di 10 mm/mq. di precipitazione può accumulare 1 mc. di acqua). Per contenere la proliferazione delle zanzare il sistema di smaltimento delle acque piovane dei piazzali e delle strade, deve evitare la presenza di ristagni (ad es. prevedendo un fondo drenante per i tombini) che possano costituire habitat favorevole alla riproduzione di tali insetti.

**Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili** si richiama il DM n. 443 del 21/12/1990.

**Negli accessi carrai** deve sempre essere garantita adeguata visibilità nella manovra di entrata-uscita (prevedendo angoli di visuale libera a 45°, da un'altezza di 70 cm dal suolo per l'autoveicolo che sta per impegnare la via ). Gli accessi su viabilità intensa, ovvero di attraversamento, dove le caratteristiche del sedime stradale favoriscono la velocità, devono avere ove possibile larghezza di almeno 4,5 m e il cancello arretrato per mantenere una zona libera di profondità di almeno 5 m.

**Gli accessi alle pubbliche vie** da strade private e **passi carrabili** devono rispettare le regole definite dal "Regolamento di attuazione del Codice della Strada" (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) negli art. da 44 a 46 e le "Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane" - Consiglio Nazionale Ricerche, B.U. n. 150/1992; comunque devono prevedere uno spazio di manovra che consenta contemporaneamente l'uscita di un veicolo ed l'entrata di un altro, senza intralciare la circolazione sulla strada pubblica.



# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82  
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013  
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail [tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it](mailto:tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it)  
[piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net)



**I locali anti WC** devono essere dotati di idoneo lavabo lavamani in numero non inferiore a quella dei vasi.

Nei locali di preparazione/manipolazione/cottura di alimenti qualora la **potenza termica** installata degli impianti a combustione (cucina, caminetti, forni ..... ) superiori i 35 kW devono essere rispettati i requisiti di sicurezza indicati dal D.M. 12/04/1996.

Devono essere rispettati i requisiti di visitabilità e di accessibilità secondo i principi dell' "Universal Desing" come indicato nella DGR 1428/2011.

Si richiamano gli obblighi di cui la DGR 97/2012 (Allegati A e B) di aggiornamento delle **istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota** in condizioni di sicurezza, già approvate con DGR 2774/2009 (Allegato A), ai sensi dell'art. 79 bis della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 4/2008.

Il presente permesso di costruire è rilasciato, inoltre, alle seguenti condizioni:

- *I lavori dovranno iniziare entro UN ANNO dalla data del presente Provvedimento. Il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori non può essere superiore a TRE ANNI da quella del loro inizio.*
- *Delle date di inizio e fine lavori dovrà essere data comunicazione scritta.*
- *Dovrà essere presentata denuncia scritta dei nominativi del direttore dei lavori e dell'esecutore degli stessi, i quali dovranno firmare per accettazione la denuncia di inizio dei lavori;*
- *Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa;*
- *Nel cantiere dovrà essere posto in posizione ben visibile dall'esterno un tabellone di adeguate dimensioni nel quale saranno riportati:*
  - *l'oggetto e la destinazione dell'intervento;*
  - *gli estremi del permesso di costruire;*
  - *il nome del progettista, del direttore dei lavori, dell'assuntore dei lavori e il titolare della concessione edilizia;*
  - *il nominativo dell'installatore degli impianti (e dell'eventuale progettista), ai sensi del D.M. 37/2008;*
  - *l'eventuale nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;*
- *Per le opere di cui all'art.1 della legge 1086/71 (opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica) è fatto obbligo, secondo quanto previsto dalla stessa legge 1086/71, dalla L.R. n. 11/2001, nonché dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001, al costruttore di presentare denuncia al Comune prima di iniziare i lavori ed al committente di presentare al comune, al termine dei lavori il certificato di collaudo, per la correttezza della Segnalazione certificata di agibilità. Si richiamano inoltre gli altri obblighi di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001.*
- *Prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente provvedimento, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere al Comune la seguente documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori prevista dall'art. 90 comma 9 del D. Lgs. 09.04.2008 n.81:*
  - *certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
  - *documento unico di regolarità contributiva;*
  - *dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000), relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, nonché relativa al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**L'obbligo di consegnare la documentazione sopra indicata sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.*

**Si ricorda che, in assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.**
- *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata inoltre la documentazione prevista ai sensi dell'art.1 della Legge n. 10/91 sul risparmio energetico e dal D. Lgs. 192/2005 (art. 125 D.P.R. 380/2001);*
- *Ai sensi di quanto disposto dall'art. 135 bis del D.P.R. n. 380/2001, tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali la domanda di permesso di costruire o provvedimento unico sia stata presentata dopo il 01/07/2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multi servizio passiva interno all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Per infrastruttura fisica multi servizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto*



# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82  
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013  
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242



e-mail [tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it](mailto:tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it)  
[piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net)

*terminale di rete. Tali edifici devono essere equipaggiati di un punto di accesso, ossia, di un punto situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga;*

- *Nell'edificazione e nella realizzazione degli impianti dovranno essere adottate soluzioni che rispettino il disposto del D.P.C.M. 05.12.1997 che detta norme sui requisiti acustici passivi degli edifici;*
- *In caso di riutilizzo di materiale da scavo come sottoprodotto, prima dell'inizio dei lavori di scavo, il proprietario o l'appaltatore deve comunicare all'ARPAV e al Comune la dichiarazione in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 41 bis del D.L. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 al D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";*
- *Si richiamano gli obblighi previsti dalla L.R. 07.08.2009 n. 17 avente ad oggetto "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", con particolare riferimento a quanto prescritto all'articolo 9;*
- *Nessuna variante rispetto al progetto approvato potrà essere realizzata senza l'acquisizione preventiva dei necessari provvedimenti autorizzativi;*
- *Si ricorda che ai sensi dell'art. 24 c. 2 del D.P.R. 380/2001 per le nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali nonché per gli interventi sugli edifici esistenti che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati è necessario presentare la segnalazione certificata di agibilità entro 15 giorni dalla data di fine lavori. La mancata presentazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'art. 24 c. 3 del D.P.R. 380/2001.*
- *Il presente provvedimento non comporta limitazioni dei diritti di terzi (art. 11 del D.P.R. 380/2001).*

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica, con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n°104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato nel presente provvedimento, si rimanda a leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.



IL RESPONSABILE DELLO  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
arch. Pier Antonio Dal Brun

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7/08/1990, n. 241: arch. Rita Todeschini  
L'accesso agli atti potrà essere esercitato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, unità operativa "Edilizia privata", nei seguenti orari di apertura al pubblico:

*lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30*  
*mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30*  
*venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30*